

Comune di Greve in Chianti

(Città Metropolitana di Firenze)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE ESTERNE PER RISTORO ALL'APERTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.131 del 22/12/2017 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 22/03/2018 Successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 29/11/2023

Art. 1 – Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, mediante strutture esterne degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati ai sensi del titolo II - capo VI della Legge Regionale Toscana 7/02/2005 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' possibile anche rilasciare concessioni di suolo pubblico per spazi di cortesia all'aperto ad attività artigianali alimentari, quali gelaterie, pasticcerie, pizzerie a taglio e similari, (non in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme citate al punto precedente), su area pubblica o privata ad uso pubblico, purché non sia effettuata la somministrazione assistita di alimenti e vivande.

Ai sensi dell'Intesa tra il Comune di Greve in Chianti e la competente Soprintendenza Archivistica di Firenze, Prato e Pistoia approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 19/03/2018 e firmato in data 19/03/2018 viene redatto il presente regolamento che disciplina le installazioni per ristoro all'aperto.

Art. 2 - Procedimento di rilascio di concessione suolo pubblico

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al presente Regolamento devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo provvedimento concessorio costituente titolo per l'occupazione stessa.

Art. 3 - Domanda e contenuto della concessione

Il titolare di un locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare una struttura esterna per ristoro all'aperto dovrà ottenere la concessione di suolo pubblico (vedi Regolamento Cosap).

Alla domanda di concessione, oltre alla documentazione richiesta ai sensi dell'art. 10 c. 3 del Regolamento Cosap dovrà essere allegata la seguente documentazione, a firma di tecnico abilitato:

- ELABORATI GRAFICI di progetto comprensivi dello stato attuale, lo stato di progetto e lo stato sovrapposto, con consueta rappresentazione in giallo e rosso.
- RELAZIONE TECNICA-DESCRITTIVA dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, tipologia e colori dei materiali impiegati, ecc.;
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dello stato dei luoghi ove l'occupazione verrà collocata e delle attuali occupazioni;
- RENDERING o VISTE PROSPETTICHE delle coperture, contestualizzate nell'ambiente urbano circostante.

Art. 4 - Durata della concessione

Le occupazioni per spazi di ristoro all'aperto di cui al presente Regolamento vengono rilasciate nell'arco di tempo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre per un periodo massimo di 3 anni e , ai fini del canone suolo pubblico, si definiscono permanenti.

Art. 5 - Rilascio della concessione

Il provvedimento concessorio è rilasciato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Cosap e non sostituisce il titolo edilizio eventualmente necessario ai sensi della l.r. toscana 65 del 2014, salvo che lo stesso non rechi menzione del rilascio espresso assumendo in tal caso valore di atto unico.

Art. 6 - Obblighi del titolare del provvedimento

Il titolare della concessione è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:

- limitare l'occupazione alle aree concesse;

- non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo già ottenuto prima della scadenza ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento;
- utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuativamente un aspetto decoroso e compatibile con l'ambiente circostante;
- alla scadenza della concessione l'occupazione dovrà essere integralmente rimossa ed il suolo restituito nel stato originario dei luoghi;
- non dovrà essere arrecato alcun danno al selciato, in particolare senza che nessun manufatto sia fissato al suolo e l'occupazione dovrà essere realizzata in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti, etc. relativi a sotto servizi esistenti. Dovrà inoltre essere prestata particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;
- dovrà provvedersi alla pulizia delle superfici sottostanti le pedane;
- dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;
- dovrà essere pagato il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, previsto dalla vigente regolamentazione comunale;
- la concessione dovrà essere ritirata dal richiedente prima dell'inizio dell'occupazione e sempre mostrabile nel luogo ove è esercitata l'attività ad ogni richiesta dell'organo di controllo;
- dovranno essere comunicati all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità della concessione;
- dovrà provvedersi al conferimento dei rifiuti con apposite modalità individuate dall'Amministrazione, finalizzate al rispetto ed al decoro urbano.

Art. 7 - Impatto acustico

Dovrà essere presentata apposita valutazione previsionale di impatto acustico se l'attività si protrae sull'area oltre le ore 22,00.

Il mancato rispetto di tale obbligo determinerà l'emissione di un provvedimento di decadenza della concessione, ai sensi del successivo art. 10 del presente Regolamento.

Art. 8 - Revoca o sospensione della concessione

L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento concessorio può essere sospesa per gravi ragioni, per sopravvenute variazioni ambientali, di traffico e per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse. Il termine della sospensione dovrà essere esplicitamente indicato nell'atto che la dispone. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il provvedimento concessorio può essere revocato da parte dell'Amministrazione Comunale e la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.

L'espresso provvedimento di sospensione o revoca, salvo casi di particolare urgenza, sarà preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e prevederà un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi; in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

Art. 9 - Rinuncia all'occupazione.

Il titolare della concessione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'ufficio competente che a suo tempo ha rilasciato il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà

superare i trenta giorni e comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione.

Art. 10 - Decadenza della concessione

Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento, dichiarata dall'ufficio competente che a suo tempo ha rilasciato l'atto, previa comunicazione di avvio di procedimento amministrativo, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente nei seguenti casi di particolare gravità:

- realizzazione dell'occupazione in modo difforme da quanto concesso;
- trasformazione dell'occupazione in modo difforme da quanto concesso in violazione delle norme tecniche;
- inadempimento al divieto di ampliamento della superficie concessa ed a ogni altra prescrizione contenuta nel provvedimento concessorio;
- mancata ottemperanza al provvedimento dell'Amministrazione Comunale alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
- venir meno dei requisiti previsti dalla Legge o dai regolamenti vigenti in materia; mancato pagamento degli oneri di suolo pubblico.
- mancata presentazione della pratica di impatto acustico ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

Il titolare della concessione dichiarata decaduta, dovrà procedere nei termini indicati nel provvedimento di decadenza, a rimuovere l'occupazione con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza a tale rimozione l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

La decadenza non dà diritto al rimborso del canone eventualmente già pagato.

Art. 11 - Rinnovo della concessione e trasferimento di titolarità

Il titolare della concessione può rinnovare il provvedimento medesimo con apposita comunicazione da presentare all'ufficio competente, almeno 20 giorni prima della scadenza del medesimo ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Cosap. Il predetto rinnovo non sarà automatico ma soggetto ad un possibile esito valutativo e , quindi, il rinnovo stesso non può essere ritenuto automatico in alcun caso.

L'installazione inoltre dovrà avere le stesse caratteristiche estetiche di quella per cui si comunica il rinnovo.

Per eventuali variazioni dovrà essere presentata una nuova richiesta secondo le disposizioni del precedente art. 3 del presente Regolamento.

Inoltre non si procederà al rinnovo della concessione nei seguenti casi:

- quando al titolare della richiesta di rinnovo siano state contestate violazioni relative all'uso del suolo pubblico, oppure alla normativa urbanistica o edilizia; in tale ipotesi il titolare della concessione non potrà ottenerne altra prima che si sia conformato alla normativa vigente mediante la rimessione in pristino;
- per cattiva manutenzione dei manufatti collocati sul suolo concesso; il titolare della concessione non potrà ottenerne il rinnovo fino alla completa rimessa in pristino del buono stato manutentivo;
- nel caso che l'Amministrazione ritenga di riappropriarsi, per interessi collettivi, dell'area pubblica in precedenza concessa; resta in ogni caso salva la discrezionalità dell'Amministrazione nel diniego del rinnovo della concessione, qualora si verifichino mutamenti della situazione di fatto ovvero si proceda a nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- nel caso in cui si verifichi un trasferimento di titolarità nell'attività cui è collegata la concessione, il subentrante, se intende mantenere l'occupazione esistente, dovrà comunicare

all'ufficio competente la variazione di titolarità, assumendosi gli obblighi contratti con il provvedimento di concessione rilasciato;

- nel caso in cui il titolare della concessione non effettui il pagamento del canone di occupazione secondo i tempi ed i modi stabiliti nel presente Regolamento non potrà ottenerne altra prima che sia trascorso 1 anno;
- nel caso di decadenza del provvedimento concessorio; in tale ipotesi il titolare della concessione non potrà ottenerne altra prima che sia trascorso 1 anno;

Nel caso di trasferimento di titolarità di un'attività, alla quale è collegata un'occupazione di aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, dovrà produrre, contestualmente alla comunicazione di subingresso nell'attività principale, apposita comunicazione al competente ufficio comunale, nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente, senza apportarvi alcuna variazione. Nel caso in cui, invece, intenda procedere alla modifica dell'occupazione già esistente, dovrà produrre apposita domanda con le modalità di cui all'art. 5. Il subentrante è escluso dal versamento del canone, per il periodo in corso, se già pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, quale parte cedente.

Art. 12 - Occupazioni abusive

Per la disciplina delle occupazioni abusive si rimanda all'art. 21 del Regolamento Cosap.

Art. 13 – Sanzioni pecuniarie

Per la disciplina delle sanzioni pecuniarie si rimanda all'art. 30 del Regolamento Cosap.

Art. 14 – Applicazione del canone

Le occupazioni disciplinate nel presente Regolamento sono soggette al pagamento del canone ed alle disposizioni a questo connesse, previste dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, in quanto applicabili.

Art. 15 - Aree soggette a divieto d'occupazione di suolo pubblico

Non è consentita alcuna installazione nei seguenti luoghi in Greve in Chianti capoluogo:

- 1) Via Garibaldi
- 2) Via San Francesco
- 3) Via delle Capanne

Art. 16 – Procedura concordata per l'ottenimento della concessione

In base al protocollo di Intesa firmato in data 19/03/2018, si individuano in via sperimentale un elenco di siti (allegato A) per i quali si ritiene che l'apposita autorizzazione possa essere sostituita dal parere favorevole reso dal rappresentante della Soprintendenza Archivistica di Firenze, Prato e Pistoia nella commissione comunale COSAP prevista dal Regolamento comunale COSAP all'art. 8 comma 6. Tale autorizzazione sarà valida per il periodo di vigenza del protocollo d'intesa ossia fino al 19/03/2021.

La convocazione dovrà pervenire alla Soprintendenza con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data fissata e corredata dalla documentazione necessaria.

Il suddetto elenco potrà essere incrementato con l'indicazione di altri luoghi, qualora necessario ai fini della tutela, sempre nell'ambito di vie e piazze tutelate ai sensi dell'art. 12 comma 1, con riferimento all'art. 10 comma 4 lettera g) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Per i siti non inclusi nell'elenco, gli interventi che possiedano i requisiti previsti dal presente Regolamento Comunale si intendono sin d'ora autorizzati senza necessità dì ulteriore istruttoria e si concorda che nella concessione comunale sarà inserita la presente precisazione: "dal momento che la presente concessione è stata rilasciata nell'ambito di un accordo di semplificazione si fa presente che allo scadere della concessione medesima potrebbe verificarsi un esito diverso nell'istruttoria". La concessione comunale avrà la durata massima di anni 3.

Art. 17 – Tipologie e caratteristiche

Le tipologie ammesse alla procedura semplificata di autorizzazione del Codice dei Beni Ambientali ai sensi del precedente articolo sono le seguenti:

- A) sistema di delimitazione rimovibile di suolo pubblico senza pedana e con eventuale ombrellone al di fuori degli spazi porticati;
- B) sistema di delimitazione rimovibile di suolo pubblico con pedana aperta su tutti i lati, con ombrellone;
- C) sistema di delimitazione di suolo pubblico con pedana e pannelli o ringhiera aperta su tutti i lati con ombrellone.

Le lettere ABC di cui all'allegato TIPOLOGIE AMMISSIBILI indicano le tipologie ammissibili di occupazione.

La presenza di due o più lettere significa che tutte le tipologie indicate sono ammissibili, ma non implicitamente autorizzate. I singoli casi sono da sottoporre a specifica verifica tecnica degli Organi competenti (Comune di Greve in Chianti e Soprintendenza Archivistica di Firenze, Prato e Pistoia), che si esprimeranno in sede di Commissione COSAP in base a tutti gli aspetti che sostanziano l'attività di tutela del Comune, a partire dall'esigenza di garantire un'adeguata fruizione pubblica degli spazi urbani e di assicurare convenienti condizioni di percettibilità degli spazi medesimi. Riguardo a quest'ultimo punto gli Organi competenti valuteranno le richieste in relazione ai criteri di interferenza visiva rispetto agli spazi monumentali. A seguito di tale valutazione verrà rilasciata o meno l'occupazione del suolo pubblico.

Il progetto dovrà garantire il rispetto della quinta scenica urbana nella quale si inserisce, salvaguardandone i principali coni visuali e relativi assi visivi dalla via/piazza verso i principali monumenti, gli edifici limitrofi vincolati e verso il contesto paesaggistico nel quale si andranno a collocare. La rispondenza del progetto a tale requisito dovrà essere attestata e dimostrata attraverso adeguato foto inserimento.

Specifici e ulteriori dettagli e prescrizioni sulle finiture e sui colori potranno essere dati nei singoli casi.

Per tutte le tipologie di strutture esterne dovrà essere esclusa l'installazione sulle strutture di mezzi e messaggi pubblicitari, eccetto la tipologia e la denominazione dell'attività.

La modalità di ancoraggio delle pedane ammesse sulle pavimentazioni in pietra è l'appoggio diretto al suolo.

Le delimitazioni verticali devono essere trasparenti o in vetro.

I corpi scaldanti e rinfrescanti delle strutture esterne devono essere espressamente autorizzati. Non è consentito installare i manufatti temporanei in aderenza ad edifici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Tutte le installazioni già esistenti, qualora presentassero elementi difformi, dovranno uniformarsi alle regole sopra esposte alla scadenza della concessione.

Considerato che le tipologie riportate nell'allegato TIPOLOGIE AMMISSIBILI non alterano lo stato dei luoghi, si conviene che l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del vigente D.Lgs. 42/2004 non è richiesta, mentre le autorizzazioni ai sensi dell'art. 106 c. 2 bis e il parere ai sensi dell'art. 146, laddove sussista il vincolo paesaggistico, vengono sostituite dal parere della Soprintendenza rilasciato in sede di Commissione COSAP e avranno validità massima triennale.

Per le tipologie sopra elencate devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- le pedane devono avere una altezza massima di 30 cm, salvi i casi di dislivelli particolari accertati e valutati dai competenti uffici comunali;
- le siepi, paratie laterali frangivento o ringhiere devono avere le seguenti caratteristiche:
 - 1) altezza massima dal piano di campagna di 1,50 m. per paratie laterali frangivento o ringhiere e di m. 1,00 per le siepi;
 - 2) realizzazione di siepi continue con piante sempreverdi oppure con ringhiera metallica;
 - 3) in alternativa alla modalità prevista dal precedente punto 2) è consentito realizzare la delimitazione anche trasparenti o in vetro.
- I vasi e le fioriere devono essere realizzate in terracotta o resina similcotto, con esclusione della plastica.

E' sempre possibile occupare una maggiore larghezza rispetto al fronte di facciata dell'esercizio quando l'occupazione dell'esercizio non impegni lo spazi davanti ad altre aperture al piano terra (porte e finestre), accessi o vetrine di altre attività commerciali. Dovrà essere ottenuto il previo consenso dei proprietari, in caso di presenza di accessi o vetrine, qualora l'occupazione si trovi ad una distanza inferiore a 3 metri lineari dalla facciata.

Nel caso non sia possibile l'occupazione antistante il proprio esercizio, è ammessa l'occupazione di aree e spazi nel raggio di 20 metri lineari dall'ingresso dell'esercizio interessato previo ottenimento del consenso dei proprietari di accessi o eventuali esercizi e attività prospicienti l'area oggetto di occupazione qualora l'occupazione in questione rientri in una distanza inferiore ai 3 metri

L'occupazione relativa a strutture esterne degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non potrà essere, superiore al doppio dei mq costituenti la superficie di somministrazione dei locali nei quali si svolge l'attività e comunque non superiore a 70 mq.

In tali spazi può essere svolta la sola attività di somministrazione con esclusione di ogni operazione riconducibile alla preparazione degli alimenti.

I manufatti dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente e presentare almeno un accesso privo di barriere architettoniche.

I manufatti collocati sull'area occupata devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione in modo da garantire un ottimo risultato estetico e la sicurezza e l'incolumità delle persone;

I manufatti devono essere costruiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti.

I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate ecc., tali da costituire fonte di pericolo con particolare attenzione all'incolumità delle persone, e, come tutti i luoghi aperti al pubblico, devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Le strutture esterne per ristoro con copertura non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione ecc.), nonché ostruire la segnaletica stradale esistente.

Potrà essere concessa l'occupazione di suolo pubblico per spazi di cortesia all'aperto ad attività artigianali alimentari, quali gelaterie, pasticcerie, pizzerie a taglio e similari, (non in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme citate al punto precedente), su area pubblica o privata ad uso pubblico, purché non sia effettuata la somministrazione assistita di alimenti e vivande non potrà essere superiore al doppio dei mq costituenti la superficie di vendita nei quali si svolge l'attività e comunque non superiore a 30 mq. Si specifica che tale area non può essere frazionata.

E' riservata la priorità di occupazione agli esercizi di somministrazione e cortesia a coloro che richiedono l'occupazione stessa prospiciente la propria attività.

Art. 18 - Norma Transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

I titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande con strutture di qualsiasi tipo, su suolo pubblico e privato, comunque autorizzate prima dell'entrata in vigore del Regolamento e difformi dallo stesso, devono adeguarsi alla presente normativa allo scadere della concessione in atto.

Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con strutture esterne per la somministrazione, relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed il cui procedimento di rilascio o di rinnovo sia ancora in corso di istruttoria, saranno rilasciate in base alle norme previste dal presente Regolamento.

Art. 19 – Abrogazioni

Sono abrogati tutti gli articoli del Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, relativamente alle strutture esterne per ristoro con copertura che risultino in contrasto con il presente Regolamento.

ALLEGATO "A"

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RISTORO ALL'APERTO.

• Elenco di piazze, vie e luoghi del Comune di Greve in Chianti e relative tipologie ammesse per le quali si ritiene necessaria la procedura di cui all'art. 5 del Protocollo di Intesa firmato in data 19/03/2018:

Intesa minato in data 19/03/2016.	
ELENCO LUOGHI	TIPOLOGIE AMMESSE
ZONA Greve in Chianti capoluogo	
Piazza Trieste	ABC
Piazzetta Santa Croce	AB
Piazza Matteotti	ABC
Via Roma	ABC
Via Giuliotti	ABC
Piazza Trento	ABC
ZONA Panzano in Chianti	
Piazza Bucciarelli	ABC
Piazza Ricasoli	AB
Piazza Luca di Totto	ABC
ZONA Montefioralle	
intero Centro Storico	ABC
ZONA <u>Lucolena</u>	
Piazza Natale Anichini	ABC
ZONA <u>Strada in Chianti</u>	
Piazza Landi	ABC
ZONA San Polo in Chianti	
Via Fiorentina	ABC
Piazza Garibaldi	ABC
Via Poggio alla Croce	AB
	l.

ALLEGATO "TIPOLOGIE AMMISSIBILI"				
TIPOLOGIA		MATERIALI E FORME DEGLI ELEMENTI D'ARREDO (indicazioni di massima)	COLORI (indicazioni di massima)	
A	SISTEMA DI DELIMITAZIONE RIMOVIBILE DI SUOLO PUBBLICO SENZA PEDANA E CON EVENTUALE OMBRELLON E AL DI FUORI DEGLI SPAZI PORTICATI	SEDIE E TAVOLINI: METALLO, LEGNO, RESINA, IN FORME CON LINEE SEMPLICI E TRADIZIONALI. OMBRELLONI: STRUTTURA METALLICA VERNICIATA. TELO DI COPERTURA IN TESSUTO NON PLASTIFICATO ANTIMUFFA E IGNIFUGO.	SEDIE E TAVOLINI: COLORI NELLE GRADAZIONI DI GRIGIO COMPRESI DAL CODICE RAL 7000 al 7048 E LEGNO NATURALE OMBRELLONI: LA STRUTTURA NELLE GRADAZIONI DI GRIGIO COMPRESI DAL CODICE RAL 7000 al 7048. IL TELO DI COPERTURA COLOR CORDA IN UNO DEI CODICI RAL 1013- 1014-1015 E SCALATURE, PRIVI DI SCRITTE PUBBLICITARIE.	
В	SISTEMA DI DELIMITAZIONE RIMOVIBILE DI SUOLO PUBBLICO CON PEDANA APERTA SU TUTTI I LATI, CON OMBRELLONE	SEDIE TAVOLINI E OMBRELLONI: COME NELLA TIPOLOGIA A. PEDANE: CON FINITURE ESTERNE IN MULTISTRATO MARINO O PAVIMENTO LAMINATO. RINGHIERE O FIORIERE: RINGHIERE IN METALLO VERNICIATO CON FORME SEMPLICI E LINEARI. FIORIERE BASSE CON FORME SEMPLICI.	SEDIE TAVOLINI E OMBRELLONI: COME NELLA TIPOLOGIA A. PEDANE: COLORE LEGNO AL NATURALE OMBRELLONI: COME NELLA TIPOLOGIA A.	

	SISTEMA DI DELIMITAZIONE	SEDIE TAVOLINI E OMBRELLONI: COME NELLA TIPOLOGIA A.	SEDIE TAVOLINI E OMBRELLONI: COME NELLA
	DI SUOLO PUBBLICO CON PEDANA E	COME NELLA TII OLOGIA A.	TIPOLOGIA A.
	PANNELLI O RINGHIERA APERTA SU	PEDANE: COME NELLA TIPOLOGIA B.	PEDANE: COME NELLA TIPOLOGIA B
C	TUTTI I LATI CON OMBRELLONE	RINGHIERE E PANNELLI PERIMETRALI:	RINGHIERE E PANNELLI
	OMBREEONE	PANNELLO UNICO O MODULARE SENZA PARTIZIONI INTERNE E STRUTTURA DI SUPPORTO PER IL VETRO IN METALLO VERNICIATO. I PANNELLI NON DEVONO CONTENERE ISCRIZIONI. RINGHIERE IN METALLO VERNICIATO CON FORME	PERIMETRALI: COLORI NELLE GRADAZIONI DI GRIGIO COMPRESI DAL CODICE RAL 7000 al 7048. ELEMENTI IN VETRO:
		SEMPLICI E LINEARI. ELEMENTI IN VETRO: VETRO ANTINFORTUNISTICO SENZA ISCRIZIONI.	VETRO: TRASPARENTE